



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 190 del 30-03-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

**Oggetto: PROSECUZIONE TEMPORANEA SERVIZIO DI GESTIONE RSU E RD - IMPEGNO DI SPESA DITTA PROGITEC SRL**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in

bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Premesso che:**

Con ordinanza n. 57 del 29/07/2016 è stato avviato il piano di emergenza per la raccolta differenziata emessa a seguito delle diverse ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

le Disposizioni Attuative e le Ordinanze Presidenziali, dispongono, tra l'altro, 5 che "i Comuni sono tenuti a porre in essere ogni azione utile al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale di settore nonché nelle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana";

**Visto**

- L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 15 Rif. dell'1/12/2017 di proroga dello stato emergenziale per tutto il territorio della Regione;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2 Rif. 2018 di proroga dello stato emergenziale per tutto il territorio della Regione e di avvio di strumenti di intervento;

**Tenuto conto che:**

- a) con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano di intervento tecnico economico operativo provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale ed avviata la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità di operatori economici a svolgere il servizio;

- b) con Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio alla ditta Progitec SNC;
- c) il Piano Esecutivo di Gestione definitivo è in corso di approvazione e costituisce atto presupposto per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ordinario del servizio;
- d) con Ordinanza n. 70 del 27/09/2016 è conferito mandato agli uffici competenti al fine di acquisire attrezzature ed infrastrutture per l'apertura di un punto comunale di raccolta (ecopunto) per incentivare la raccolta differenziata;

**Ritenuto che**

- a) con verbale di conciliazione del 25/09/2017 si è preso atto del passaggio dei dipendenti alla SRR, e l'utilizzo contestuale alla ditta affidataria del servizio;
- b) come da asseverazione del piano di intervento effettuato dalla S.R.R. Enna veniva l'Ente obbligato a coprire la spesa di 1/9 del personale operativo per personale amministrativo, per il quale l'Ente ha richiesto l'utilizzazione diretta;
- c) in pari data è stata sottoscritta la cessione del contratto di lavoro degli operatori impiegati presso il cantiere nonché di n. 02 personale amministrativo assegnato al cantiere di Valguarnera Caropepe al momento di approvazione e asseverazione del piano operativo da parte della S.R.R., per un importo complessivo di € 76.000,00, che doveva essere assunto dalla ditta al momento di avvio della gestione del punto comunale di raccolta a decorrere dal 01/11/2017;
- g) sussiste l'obbligo assunto dall'Ente a seguito dell'asseverazione del piano finanziario da parte della SRR di assumere l'impegno di spesa del personale amministrativo per un importo complessivo sopra citato;
- h) che la definizione delle procedure di assunzione e di impiego del personale amministrativo sono state definite soltanto nel mese di novembre del corrente anno, e pertanto, non è stato possibile elaborare prima il piano di intervento definitivo, determinato e deliberato con la delibera GC n° 147 del 29/12/2017;

**Tenuto conto** che per garantire l'espletamento del servizio sono state emanate le seguenti Ordinanze:

Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016; Ordinanza Sindacale di modifica n. 9 del 26/02/2016; Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2016; Ordinanza Sindacale n. 26 del 04/05/2016; Ordinanza Sindacale n. 42 del 03/06/2016; Ordinanza Sindacale n. 51 del 04/07/2016; Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016; Ordinanza Sindacale n. 59 del 05/08/2016; Ordinanza Sindacale n. 88 del 31/10/2016; Ordinanza Sindacale n. 102 del 30/12/2016; Ordinanza Sindacale n. 15 del 28/02/2017, Ordinanza Sindacale n. 23 del 28/04/2017; Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017; Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017;

**Visto che:**

- a) Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29/12/2017 veniva approvato il Piano di Intervento Definitivo per la gestione integrata ed ordinaria del servizio di igiene ambientale;
- b) Con delibera di giunta comunale n. 13 del 25/01/2018 è stato approvato il Piano Provvisorio 2018 e determinazione delle tariffe anno 2018;

- c) Il piano tariffario garantiva la copertura al 100% del costo complessivo per l'anno 2018 pari ad € 936.031,92, mentre il piano di intervento definitivo che determinava il costo per la procedura di gara era di € 1.040.671,05 a base d'asta;
- d) Nel piano definitivo era stimato un costo per servizi aggiuntivi del 3% per un importo pari ad € 31.220,13 non soggetto a tariffa, e con un costo complessivo da portare a tariffa € 1.009.450,92, che era soggetto a ribasso, costo complessivo coperto dall'adeguamento delle tariffe che si sarebbe dovuta approvare entro il 31/03/2018;

### **Considerato che**

- Con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017, nelle more dell'approvazione del Piano provvisorio 2018, per evitare l'interruzione di pubblico servizio, e stante il permanere dei presupposti di emergenza che hanno consentito l'affidamento al soggetto gestore, è stata prorogata l'Ordinanza n. 26/2017 e la Determina n. 321/2017, quivi da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, alle medesime condizioni gestionali ed economiche, ed in particolare è stato prorogato provvisoriamente l'affidamento del servizio alla ditta Progitec di Castel di Iudica (CT), nonché la gestione del Punto Comunale di Raccolta alle medesime condizioni di cui all'Ordinanza n. 26/2017 e alla Determina n. 321/2017, fino al 30/03/2018, e comunque fino al momento dell'effettiva aggiudicazione del servizio alla ditta vincitrice della predisponenda gara d'appalto e/o al momento in cui gli organi competenti siano in grado di acquisire nuovamente la gestione del Servizio, alle condizioni previste dal Progetto Tecnico Economico Provvisorio inserito nella manifestazione di interesse e sottoscritto dalla Ditta per accettazione;

### **Ritenuto che**

- Con delibera di G.M. n. 41 del 28.3.2018, in conseguenza della seduta del Consiglio Comunale del 24/03/2018 si è preso atto che e disposto che:
  - a) L'approvazione del Piano di Intervento Definitivo, del Piano Provvisorio 2018 e del piano tariffario 2018 è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;
  - b) Entrambi i piani e il piano tariffario sono stati esitati con parere favorevole dalle Commissioni Consiliari competenti, e che più volte l'amministrazione comunale aveva richiesto di presentare eventuali modifiche atte a migliorare i servizi o ridurre i costi e che nessuna proposta o emendamento è stato presentato prima o durante la seduta consiliare (vedasi verbali allegati);
  - c) L'unica proposta emersa in commissione fatta da alcuni Consiglieri Comunali mirava alla costituzione di un tavolo tecnico consultivo che avrebbe dovuto avere la funzione di esplicitare richieste da parte di alcuni gruppi di interesse;
  - d) Nonè prevista la possibilità di costituire un tavolo tecnico all'interno dell'Ente poiché del tutto irrituale, e che solo i Consiglieri Comunali possono fare proprie delle proposte e presentarle al Consiglio, acquisiti i pareri obbligatori per legge;
  - e) Entrambi i piani hanno ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;
  - f) Nella seduta del Consiglio Comunale del 24/03/2018 la proposta di approvazione del piano di intervento definitivo per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale è stata immotivatamente respinta, sia da un punto di vista tecnico che economico, **ma con l'esclusiva motivazione, da parte di alcuni consiglieri, di**

**ridiscutere il piano, costituendo un tavolo tecnico esterno per valutare le diverse proposte;**

- g) Nella stessa seduta pertanto, non veniva approvato il piano provvisorio 2018 che di fatto adeguava la tariffa provvisoriamente al costo effettivo, facendo in modo che la stessa potesse dare copertura sia ai costi totali di gestione del servizio per l'anno 2018, nonché la copertura dei costi relativi alla gestione dell'ecopunto e la copertura di spesa per il personale amministrativo transitato dalla SSR alla società gestore ed ancora l'estensione del servizio porta a porta, cosa che tra l'altro ora è prescritta dall'Ordinanza Presidenziale n. 2/rif2018 ed era già anticipata nei documenti di programmazione deliberati in precedenza;
- h) Il piano tariffario che garantiva la copertura al 100% del costo complessivo per l'anno 2018 era pari ad € 936.031,92, mentre il piano di intervento definitivo che determinava il costo per la procedura di gara era di € 1.040.671,05;
- i) Nel piano definitivo era stimato un costo per servizi aggiuntivi del 3% per un importo pari ad € 31.220,13 non soggetto a tariffa, e con un costo complessivo da portare a tariffa € 1.009.450,92, che era soggetto a ribasso, costo complessivo coperto dall'adeguamento delle tariffe che si sarebbe dovuta approvare entro il 31/03/2018;
- j) Il costo del servizio, al netto dei costi sostenuti nel primo trimestre 2018, che in bilancio viene imputato per 9/12 è pari ad € 59.433,17 calcolato come segue (63.333,33-3.899,93);
- k) Tale costo è complessivo e comprende costo personale, mezzi e conferimento discarica;
- l) Dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per espletare una gara ponte fino al 31/12 al fine di poter garantire la gestione del servizio, gara che deve essere effettuata con le stesse modalità che erano state previste nella manifestazione di interesse di cui alla delibera di giunta comunale citata e che possa garantire un costo del servizio massimo di € 59.433,17 iva compresa, comprensivo degli oneri di conferimento a carico ente;
- m) Di prevedere che le somme in riduzione pagate eventualmente in discarica vengano di fatto riconosciute per intero alla società che si aggiudichi il servizio;
- n) Prorogare l'affidamento del servizio per novanta giorni ritenuti necessari all'espletamento e aggiudicazione della gara ponte/o comunque fino all'effettiva aggiudicazione al nuovo soggetto gestore provvisorio, al costo di € 59.433,17 mensili complessivi;

**Considerato che** la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano provvisorio 2018 ha di fatto determinato che:

- a) il costo del servizio applicando la tariffa approvata nel 2014 è pari ad € 760.000,00;
- b) la manifestazione di interesse garantiva tale spesa escludendo servizi di gestione ecopunto ed implementazione della raccolta differenziata;
- c) il Piano Provvisorio prevedeva una contrazione delle spese poiché tra i costi di gestione raccolta differenziata ed ecopunto erano stati previsti tutti i costi dei mezzi necessari all'espletamento del servizio con una contrazione del costo rispetto ai costi sostenuti dall'ente per nolo mezzi e carburante nei primi 5 mesi del 2017, e che la

- diversa gestione del servizio di fatto veniva garantita con la stessa cifra con l'inserimento delle spese del personale amministrativo obbligatorio per legge;
- d) Con la mancata approvazione del piano non si è garantita la copertura di spesa atta a garantire le spese che l'ente deve sostenere per il personale amministrativo e la spesa per la gestione della raccolta differenziata porta a porta e della gestione dell'ecopunto;
  - e) È ormai noto e appurato che il costo del servizio pari a € 760.000,00 non è adeguato non avendo previsto aumenti contrattuali al personale e aumento del costo delle materie prime, i costi del personale amministrativo e della spesa per la gestione della raccolta differenziata porta a porta e della gestione dell'ecopunto che necessariamente determinerà una forte riduzione e contrazione dei servizi;
  - f) Conseguenza di tali decisioni è in primo luogo la mancata copertura finanziaria del costo del personale amministrativo transitato nei ruoli della ditta gestore del servizio, che pertanto dovrà essere reintegrata a partire dal 01 aprile 2018 alla SRR rendendosi disponibile ad acquisirlo nuovamente dopo l'approvazione del piano definitivo da parte del Consiglio Comunale e del piano tariffario corrispondente;

**Preso atto** infine che l'Ordinanza Presidenziale n. 02/rif del 28/02/2018 prevede all'articolo 4 che:

- 1) I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime di legge del 65% sono obbligati entro il 31/03/2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta;
- 2) Tutti i comuni dovranno avviare entro il 31/03/2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quasi ad esempio:
  - Raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta e cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali, e presso tutte le utenze non domestiche; [...]
  - Raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi [...];

**Considerato che** a tutte le prescrizioni di cui sopra si era già dato seguito con gli atti prodotti fino ad oggi e che il percorso tracciato per la gestione del servizio è del tutto conforme a quanto previsto dalle prescrizioni Presidenziali, percorso che di fatto è stato arbitrariamente interrotto con la mancata approvazione degli atti citati da parte del Consiglio Comunale a danno del servizio;

**Dato atto** che l'affidamento è prossimo alla scadenza e che al momento sono in corso l'adozione e l'avvio delle procedure per l'espletamento della gara ponte per l'affidamento del nuovo appalto provvisorio;

**Considerato che** il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che non possono essere interrotti e pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle more della conclusione delle procedure d'appalto, risulta necessario procedere alla proroga del contratto in corso;

**Visto** l'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”;

**Visto** l'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 che testualmente recita “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”

**Visto** l'art. 23, comma 2, della L. 62/2005 secondo il quale la proroga dei contratti non può superare complessivamente i sei mesi;

**Valutata** l'essenzialità ed obbligatorietà dell'espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto.

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Di proseguire temporaneamente il servizio di gestione di raccolta differenziata dei rifiuti per un periodo di tre mesi fino al 30/06/2018, e/o comunque fino all'effettiva aggiudicazione e consegna del servizio al nuovo soggetto gestore con la ditta Progitec;
- 2) Di dare atto che la prosecuzione del servizio avverrà agli stessi patti e condizioni di quello in corso, ad eccezione della riduzione di € 3.899,93 mensili a favore del Comune, e per il resto pertanto continuano ad applicarsi le stesse norme contrattuali previste esplicitamente nel capitolato speciale d'appalto del servizio e giusta delibera di G.M. 41/2018;
- 3) Di prendere atto che a seguito della mancata approvazione del Piano Provvisorio, il Consiglio Comunale non ha garantito la copertura finanziaria complessiva del servizio e soprattutto dei costi del personale amministrativo e che pertanto a seguito di detta mancata approvazione, si trasmette il presente atto al Presidente della SSR ed al Legale Rappresentante della ditta Progitec, ribadendo che nessun onere aggiuntivo e di spesa ulteriore a quello impegnato con il presente atto, potrà essere richiesto e/o addebitato a questo ente;
- 4) Di sospendere i servizi aggiuntivi offerti per la gestione del Punto Comunale di Raccolta che, qualora la società non potrà garantire l'apertura con le somme impegnate con il presente atto, dovrà provvedere alla chiusura con conseguente consegna del servizio e dell'immobile all'ente;
- 5) Di impegnare la somma di € 178.299,51 al capitolo 2235/0 cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.000
- 6) Di dichiarare la presente, in considerazione dell'essenzialità ed obbligatorietà dell'espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto immediatamente esecutiva;

7) Notificare tempestivamente la presente determina alla **ditta Progitec**, affinché provveda a comunicare la formale accettazione o meno delle condizioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 41/2018 e della presente determina, e in caso di accettazione, per l'esecuzione di quanto determinato, nonché al **Presidente della SSR**, al fine di rendere nota la circostanza della mancata copertura finanziaria del costo del personale amministrativo, nonché comunicare ai sotto indicati destinatari, per eventuali ed opportune valutazioni:

- PRESIDENTE della Regione Siciliana;
- DIPARTIMENTO Regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE;
- S.E. PREFETTO di Enna;
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ENNA;
- COMANDO Polizia Municipale
- COMANDO Stazione CC di Valguarnera Caropepe
- COMMISSARIATO di P.S. di Piazza Armerina

**AVVISA**

che a norma della vigente normativa, avverso la presente Determina, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì 29-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero